
BANDI EX MACELLO E SAN PIETRO MARTIRE

FAQ aggiornate al 27 aprile 2012 - ore 12.00

D)

nel bando in oggetto al punto *III.2.3) Capacità tecnica* si richiede di dichiarare:

b) avvenuto espletamento negli ultimi dieci anni di servizi di cui all'articolo 252, relativi a lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per **un importo globale pari a 2 volte** l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato così come segue: importo minimo lavori: €1.500.000,00.

.....Omissis

c) avvenuto svolgimento negli ultimi dieci anni di **due servizi** di cui all'articolo 252, relativi ai lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per **un importo totale non inferiore ad un valore di 0,60 volte** l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, riferiti a tipologie di lavori analoghi per dimensione e per caratteristiche tecniche a quelli oggetto dell'affidamento.

nel disciplinare di gara al punto *2.3. Requisiti di ordine speciale* si richiede di dichiarare:

b) Avvenuto espletamento negli ultimi dieci anni di servizi di cui all'articolo 252, relativi a lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per **un importo globale pari a 2 volte** l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato così come segue: importo minimo lavori: **€1.500.000,00;**

.....Omissis

c) Avvenuto svolgimento negli ultimi dieci anni di **due servizi** di cui all'articolo 252, relativi ai lavori, appartenenti cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per **un importo totale non inferiore ad un valore di 0,60 volte** l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie e riferiti a tipologie di lavori analoghi per dimensione e per caratteristiche tecniche a quelli oggetto dell'affidamento.

Con la presente si richiede di conoscere:

- se nei servizi di cui alle lettere b) possono essere considerati anche quelli relativi a direzione lavori
- se nei servizi di cui sopra possono essere considerati solo quelli relativi a interventi di recupero di immobili vincolati D.Lgs. 42/2004
- quali siano *"ognuna delle classi e categorie"* da considerare in funzione di quanto previsto alla lettera c) del disciplinare che presenta una formulazione diversa dal testo della corrispondente lettera del bando

R)

- 1) nei servizi di cui alla lettera b) non possono essere considerati quelli relativi a direzione lavori. Dovranno essere considerati esclusivamente i servizi relativi a progettazioni definitive ed esecutive, eventuali progettazioni preliminari sono ammissibili solo in caso di incarico completo sino al livello esecutivo.
- 2) nei servizi di cui sopra possono essere considerati esclusivamente quelli relativi a interventi di recupero di immobili vincolati ai sensi del D.Lgs. 42/2004.
- 3) L'art.9 commi 1 e 4 del D.L. n.1del 24 gennaio 2012, convertito dalla legge 24 marzo n.27, prevede l'abrogazione delle disposizioni vigenti che rinviano alle tariffe per la determinazione del compenso del professionista. Di conseguenza, per individuare i requisiti di partecipazione (capacità tecnica) e per classificare i servizi svolti dai professionisti e dalle società, la stazione appaltanti ha stabilito di considerare quale riferimento la coerenza dei servizi svolti (progettazione definitiva per il restauro/recupero di edificio vincolato ai sensi del D.Lgs. 42/2004) rispetto al servizio oggetto di appalto.

D)

In merito alla gara si chiede:

- 1) qual'è la classe e la categoria dei servizi della quale dobbiamo dimostrare la capacità tecnica come richiesto al punto III.2.3 del bando?

2) la persona che dovrà effettuare il sopralluogo potrà essere semplicemente una persona delegata dalla nostra Società?

R)

- 1) L'art.9 commi 1 e 4 del D.L. n.1del 24 gennaio 2012, convertito dalla legge 24 marzo n.27, prevede l'abrogazione delle disposizioni vigenti che rinviano alle tariffe per la determinazione del compenso del professionista. Di conseguenza, per individuare i requisiti di partecipazione (capacità tecnica) e per classificare i servizi svolti dai professionisti e dalle società, la stazione appaltanti ha stabilito di considerare quale riferimento la coerenza dei servizi svolti (progettazione definitiva per il restauro/recupero di edificio vincolato ai sensi del D.Lgs. 42/2004) rispetto al servizio oggetto di appalto.
 - 2) Il sopralluogo potrà essere effettuato da qualsiasi incaricato dalla società purchè munito di delega da parte della stessa.
-

D)

In relazione alle gare per servizi tecnici di architettura ed ingegneria di cui all'oggetto, siamo a chiedere i seguenti chiarimenti:

- 1) delucidazione sulle classi e categorie attinenti ai servizi tecnici richiesti, in relazione ai requisiti necessari;
- 2) chiarimento sulla necessità o meno che i servizi attinenti richiesti come requisiti siano relativi ad immobili vincolati ai sensi D.Lgs. 42/2004
- 3) esiste un modulo base richiesto per la redazione della lista dei requisiti posseduti dai concorrenti (distinta dei servizi svolti) ?
- 4) nel caso di Raggruppamento temporaneo il sopralluogo deve essere effettuato dal capogruppo o può essere fatto da altro professionista facente parte del gruppo?

R)

- 1) L'art.9 commi 1 e 4 del D.L. n.1del 24 gennaio 2012, convertito dalla legge 24 marzo n.27, prevede l'abrogazione delle disposizioni vigenti che rinviano alle tariffe per la determinazione del compenso del professionista. Di conseguenza, per individuare i requisiti di partecipazione (capacità tecnica) e per classificare i servizi svolti dai professionisti e dalle società, la stazione appaltanti ha stabilito di considerare quale riferimento la coerenza dei servizi svolti (progettazione definitiva per il restauro/recupero di edificio vincolato ai sensi del D.Lgs. 42/2004) rispetto al servizio oggetto di appalto.
 - 2) Sì, è necessario che i servizi attinenti richiesti come requisiti siano relativi a interventi di recupero di immobili vincolati ai sensi del D.Lgs. 42/2004.
 - 3) Non esiste un modulo, la documentazione dovrà essere presentata nelle forme previste dalla parte Terza, capo I del disciplinare di gara.
 - 4) Il sopralluogo potrà essere effettuato da qualsiasi incaricato dal professionista/gruppo/società purchè munito di delega da parte della stessa.
-

D)

come da accordi telefonici sono a porle i seguenti quesiti in merito all'affidamento di incarico professionale per la redazione del progetto definitivo di restauro conservativo dell'immobile denominato "EX MONASTERO DI SAN PIETRO MARTIRE" ubicato in vercelli - via Dante Alighieri n.91 e redazione del Cap. Speciale d'Appalto e dello Schema di contratto.

- 1) cauzione: è scritto che la cauzione ammonta a 1.061,00€ in realtà sull'importo a base d'asta sarebbe di 1.965,38€
- 2) moduli per offerta tecnica ed economica: vi sono solamente i moduli per la busta "A" DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA, mentre mancano i moduli per l'attestazione della capacità economico-finanziaria, e capacità tecnica, nonché la modulistica per la presentazione della offerta economica. per tutte queste cose si preparano delle autocertificazioni?
- 3) classi e categorie: non vi è specificato, quando si parla di offerta tecnica, la categoria cui si riferiscono i lavori espletati. chiedo dunque: si deve comunque aver espletato servizi simili a quello in oggetto, e quindi lavori di restauro conservativo? non valgono ad esempio lavori di nuova costruzione o ristrutturazione....(chiedo conferma)QUI CHIEDO CHE MI VENGA SPIEGATO IL

PUNTO 2.3 DEL DISCIPLINARE DI GARA- PUNTI b) e c). quest'ultimo parla di classi e categorie non specificando però in che categoria ci troviamo (APPALTO IN QUESTIONE)

- 4) criterio di aggiudicazione: è il prezzo più basso. chi risultasse anomalo, dopo aver calcolato la soglia di anomalia, deve solamente dimostrare che riesce ad effettuare la prestazione nonostante il prezzo offerto?oppure viene scartato e si aggiudica l'appalto la prima offerta non anomala?

R)

- 1) È stato in effetti un refuso, l'importo corretto della cauzione della gara riferita all'immobile SAN PIETRO MARTIRE è infatti di €1.965,38 pari al 2% dell'importo a base d'asta, e € 1.061,00 è l'importo della cauzione per la gara riferita all'immobile EX MACELLO.
- 2) Non esiste un modulo, la documentazione dovrà essere presentata nelle forme previste dalla parte Terza, capo I del disciplinare di gara
- 3) L'art.9 commi 1 e 4 del D.L. n.1del 24 gennaio 2012, convertito dalla legge 24 marzo n.27, prevede l'abrogazione delle disposizioni vigenti che rinviavano alle tariffe per la determinazione del compenso del professionista. Di conseguenza, per individuare i requisiti di partecipazione (capacità tecnica) e per classificare i servizi svolti dai professionisti e dalle società, la stazione appaltante ha stabilito di considerare quale riferimento la coerenza dei servizi svolti (progettazione definitiva per il restauro/recupero di edificio vincolato ai sensi del D.Lgs. 42/2004) rispetto al servizio oggetto di appalto.
- 4) Cos' come previsto dal punto n. VI.3 lett. c) del bando di gara si procederà alla verifica delle offerte anomale ai sensi degli articoli 86, comma 1, 87 e 88, D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.

D)

avendo intenzione di partecipare alle gare in oggetto come ATP

- 1) siamo a richiedere con la presente se le Cauzioni provvisorie da presentare unitamente alla documentazione di gara possono essere dei versamenti effettuati direttamente in contanti alla tesoreria del Comune (se si ci servono i riferimenti) o più semplicemente degli assegni circolari intestati al Comune di Vercelli inseriti nella Busta "A" - "Documentazione amministrativa".
- 2) Segnalo inoltre, e chiedo chiarimenti in merito, che forse la cauzione del bando Ex Monastero è errata in quanto il 2% è pari a €1.965,38 (è un refuso?) e non €1.061,00.

R)

- 1) L'art. 75 c. 2 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. prevede: "La cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice".
I riferimenti della Tesoreria Comunale sono i seguenti:
Tesoreria Comune di Vercelli – Biverbanca Sede Centrale di Via S. Cristoforo – Vercelli – IBAN: IT18H0609010000000052666620 – Causale: Versamento Cauzione Provvisoria partecipazione gara d'appalto per affidamento incarico professionale".
Qualora la cauzione provvisoria fosse costituita con le modalità di cui sopra, dovrà essere obbligatoriamente fornito l'impegno di cui al comma 8 dell'art. 75 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.
Non è possibile costituire la cauzione provvisoria con assegni circolari intestati al Comune di Vercelli inseriti nella Busta "A" - "Documentazione amministrativa".
- 2) È stato in effetti un refuso, l'importo corretto della cauzione della gara riferita all'immobile SAN PIETRO MARTIRE è infatti di €1.965,38 pari al 2% dell'importo a base d'asta, e € 1.061,00 è l'importo della cauzione per la gara riferita all'immobile EX MACELLO.

D)

in merito ai bandi in oggetto sono a chiedere:

- 1) se per la valutazione della capacità economica e finanziaria si debba fare riferimento in generale alla categoria 1 della tariffa o alla sola sottocategoria 1d in quanto nei bandi non è indicato.

- 2) se per la valutazione della capacità economica e finanziaria al fine del rispetto del requisito si possano comprendere la totalità degli importi degli incarichi sottoscritti (quindi progettazione preliminare, definitiva, esecutiva e direzione lavori) o solo la parte della parcella riferita alla sola progettazione definitiva.

Rimanendo in attesa di una delucidazione in merito.

R)

- 1) L'art.9 commi 1 e 4 del D.L. n.1 del 24 gennaio 2012, convertito dalla legge 24 marzo n.27, prevede l'abrogazione delle disposizioni vigenti che rinviano alle tariffe per la determinazione del compenso del professionista. Di conseguenza, per individuare i requisiti di partecipazione (capacità tecnica) e per classificare i servizi svolti dai professionisti e dalle società, la stazione appaltante ha stabilito di considerare quale riferimento la coerenza dei servizi svolti (progettazione definitiva per il restauro/recupero di edificio vincolato ai sensi del D.Lgs. 42/2004) rispetto al servizio oggetto di appalto.
 - 2) Ai fini della valutazione della capacità economica e finanziaria dovranno essere considerati esclusivamente i servizi relativi a progettazioni definitive ed esecutive, eventuali progettazioni preliminari sono ammissibili solo in caso di incarico completo sino al livello esecutivo.
-

D)

in merito ai bandi in oggetto sono a chiedere un'ulteriore delucidazione.

Per quanto riguarda il numero medio del personale tecnico utilizzato se nello studio è presente

N°1 collaboratore a progetto negli anni 2009-2010-2011

N° 1 tecnico esterno che negli anni 2009-2010-2011 ha fatturato più del 50% del proprio fatturato globale allo studio

N° 1 titolare dello studio

- 1) Il personale tecnico utilizzato è di 2 unità o di 3 unità?
- 2) Nel caso che sia di due unità se il mio studio partecipa in ATI con un altro professionista singolo raggiungiamo le 3 unità prescritte?

R)

- 1) il personale è di 3 unità.
 - 2) il professionista singolo conta come 1 unità.
-

D)

in merito alle procedure di affidamento di incarico professionali per il restauro dell'Ex Monastero di San Pietro Martire e per il recupero dell'Ex Macello non sono indicate classe/i e categoria/e di intervento a cui devono riferirsi i requisiti di partecipazione. E' possibile conoscerle, così come richiesto dal codice, per non generare malintesi?

Grazie

R)

- 1) L'art.9 commi 1 e 4 del D.L. n.1 del 24 gennaio 2012, convertito dalla legge 24 marzo n.27, prevede l'abrogazione delle disposizioni vigenti che rinviano alle tariffe per la determinazione del compenso del professionista. Di conseguenza, per individuare i requisiti di partecipazione (capacità tecnica) e per classificare i servizi svolti dai professionisti e dalle società, la stazione appaltante ha stabilito di considerare quale riferimento la coerenza dei servizi svolti (progettazione definitiva per il restauro/recupero di edificio vincolato ai sensi del D.Lgs. 42/2004) rispetto al servizio oggetto di appalto.
-

D)

facendo seguito al colloquio telefonico le invio alcuni chiarimenti che le chiederei se può fornirmi in tempi ristretti in modo da poter decidere se partecipare alle 2 gare e quindi prenotare la data del sopralluogo richiesta da bando.

Mi riferisco ad uno dei due bandi poiché le domande sono identiche.

Art. 2.3 - Requisiti di ordine speciale: capacità tecnica

Lettera b): Chiedete servizi nei 10 anni per almeno €6.000.000,00 – €3.000.000,00 (anche se gli importi dei lavori sono €3.044553,44 e 1.300.739,00)

Domande:

- 1) Ci atteniamo ai 6.000.000,00/3.000.000,00?
- 2) Il periodo dei 10 anni è 2002-2011?
- 3) I servizi da fornire, non essendo indicata categoria e classe per le ragioni che mi ha spiegato, possono appartenere a tutte le Classi e Categorie?
- 4) Ai sensi dell'art. 252 del DPR 207/2010 i servizi possono riguardare (come peraltro chiedete nella parte in cui parlate di comprova dei requisiti) qualunque livello di progettazione (preliminare, definitiva, esecutiva o DL/sicurezza, ovvero anche la sola esecuzione di una singola fase tra quelle indicate).
- 5) I servizi da fornire possono anche essere quelli sviluppati per altri professionisti che hanno affidato incarico scritto di redazione di un progetto?

Art. 2.3 - Requisiti di ordine speciale: capacità tecnica

Lettera c): Chiedete 2 servizi nei 10 anni per almeno €1.800.000,00 – €900.000,00 (0,6 volte i 6 e 1,5 mil/€)

Domande:

- 6) I servizi da fornire possono appartenere a tutte le Classi e Categorie non essendo indicato dal Bando la Categoria di appartenenza?
- 7) Ai sensi dell'art. 252 del DPR 207/2010 i 2 servizi possono riguardare (come peraltro chiedete nella parte in cui parlate di comprova dei requisiti) qualunque livello di progettazione (preliminare, definitiva, esecutiva o DL/sicurezza, ovvero anche la sola esecuzione di una singola fase tra quelle indicate).
- 8) I servizi da fornire possono anche essere quelli sviluppati per altri professionisti che hanno affidato incarico scritto di redazione di un progetto?

R)

- 1) Sì, 6.000.000,00 € per il bando San Pietro Martire e 3.000.000,00 € per il bando ex Macello
- 2) I dieci anni sono conteggiati da tutto il 2002 alla data di pubblicazione del bando.
- 3) per classificare i servizi svolti dai professionisti e dalle società, la stazione appaltante ha stabilito di considerare quale riferimento la coerenza dei servizi svolti rispetto al servizio oggetto di appalto (progettazione definitiva per il restauro/recupero di edificio vincolato ai sensi del D.Lgs. 42/2004).
- 4) Ai fini della valutazione della capacità tecnica ed economico/finanziaria dovranno essere considerati esclusivamente i servizi relativi a progettazioni definitive ed esecutive, eventuali progettazioni preliminari sono ammissibili solo in caso di incarico completo sino al livello esecutivo
- 5) Sì, nel caso in cui il progetto sia comunque firmato o cofirmato dal professionista che ha ricevuto l'incarico, definendo nel qual caso la quota di parcella attribuita al fine del raggiungimento dei requisiti economici.
- 6) Vedi n.3
- 7) Vedi n.4
- 8) Vedi n.5

D)

In merito alle procedure in oggetto si richiede se, relativamente a quanto previsto al punto 2.3 *Requisiti di ordine speciale* del Disciplinare di gara **punto b) e c)**, i servizi valutabili per il raggiungimento del requisito richiesto debbano riferirsi esclusivamente agli edifici sottoposti a vincolo di tutela ai sensi degli art.10-12 del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i. o semplicemente alla classe e categoria di riferimento (Id)

R)

esclusivamente agli edifici sottoposti a vincolo di tutela ai sensi degli art.10-12 del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i

N.B. A tal proposito si ricorda a tutti i partecipanti alla gara che i progetti di restauro di beni vincolati dalla Soprintendenza , devono essere firmati o cofirmati da un architetto iscritto all'albo, ai sensi dell'art.52 del R.D. 23 ottobre 1925

D)

Si chiede inoltre il seguente chiarimento in merito a quanto indicato al punto 2i del disciplinare di gara, dove si richiede che il soggetto che partecipa al sopralluogo deve essere munito di delega. Nel caso specifico siamo un raggruppamento temporaneo di professionisti non ancora costituito. Chi farà il sopralluogo è il capogruppo accompagnato da uno dei mandanti. La delega al capogruppo e al mandante che lo accompagna deve essere sottoscritta da tutti gli altri mandanti

R)

Il sopralluogo potrà essere effettuato da qualsiasi incaricato dal professionista/gruppo/società purchè munito di delega da parte della stessa. Nel caso di partecipazione al sopralluogo da parte del capogruppo non è necessaria la delega.

D)

In merito alla gara in oggetto,

con la presente si richiedono i seguenti chiarimenti:

- 1) Punto 2.3 lett b) e c) del Disciplinare di gara: per la dimostrazione dei requisiti tecnici si parla di "lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuati sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali" e "calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie"; ma nella documentazione di gara non abbiamo trovato indicazioni in merito. Pertanto, in base a cosa si determina l'affinità dei servizi da riportare per la dimostrazione della capacità tecnica con quello oggetto di gara? E' sufficiente che si tratti di servizi relativi al recupero e/o ristrutturazione e/o manutenzione straordinaria?
- 2) Punto 2.3 lett b), c) e d) del Disciplinare di gara: vista la necessità, in caso di RTP, che il Capogruppo possieda i requisiti in misura non inferiore del 60%, come richiesto alla lett b), tale condizione va garantita anche per le seguenti lett c) e d)? Soprattutto perchè, in tal caso, significherebbe che il Capogruppo deve possedere entrambi i servizi di importo pari a 0,6 volte l'importo stimato dei lavori di cui alla lett c).
- 3) Punto 2.3 lett b) e c) del Disciplinare di gara: quando si cita "Avvenuto espletamento/svolgimento negli ultimi dieci anni di servizi di cui all'art. 252" (DPR 207/2010), cosa si intende con esattezza? Visto che l'articolo parla di progettazione preliminare, definitiva, esecutiva e piano di sicurezza e coordinamento, è possibile impiegare per la dimostrazione dei requisiti di capacità tecnica incarichi correttamente espletati ma che comprendono anche solo una delle singole prestazioni di cui all'art. 252?

R)

- 1) L'art.9 commi 1 e 4 del D.L. n.1 del 24 gennaio 2012, convertito dalla legge 24 marzo n.27, prevede l'abrogazione delle disposizioni vigenti che rinviano alle tariffe per la determinazione del compenso del professionista. Di conseguenza, per individuare i requisiti di partecipazione (capacità tecnica) e per classificare i servizi svolti dai professionisti e dalle società, la stazione appaltanti ha stabilito di considerare quale riferimento la coerenza dei servizi svolti (progettazione definitiva per il restauro/recupero di edificio vincolato ai sensi del D.Lgs. 42/2004) rispetto al servizio oggetto di appalto;
 - 2) Va garantita per la lettera c), non è necessaria per la lettera d);
 - 3) Ai fini della valutazione della capacità tecnica ed economico/finanziaria dovranno essere considerati esclusivamente i servizi relativi a progettazioni definitive ed esecutive, eventuali progettazioni preliminari sono ammissibili solo in caso di incarico completo sino al livello esecutivo
-

D)

In riferimento a quanto in oggetto ed alla dimostrazione dei requisiti minimi necessari per la partecipazione al bando, sono sorti i seguenti quesiti:

- Progettazione impiantistica:

il professionista ha svolto incarichi di progettazione integrale di recupero di edifici vincolati comprensivi di pratiche presso Soprintendenza, comprensivi della progettazione impiantistica che quindi è espletabile all'interno dello studio stesso, anche avvalendosi di consulenti esterni consolidati.

E' necessario in fase di gara esplicitare chi siano tali consulenti?

- Per quanto riguarda le indagini diagnostiche (strutturali piuttosto che degli intonachi e degli elementi architettonici sottoposti a restauro conservativo) lo studio dovrà avvalersi di consulenti esterni, non avendone le competenze.

Va indicato in fase di gara chi svolgerà tale compito?

R)

- 1) Solo se si costituirà una ATI e gli impiantisti/consulenti firmeranno per la loro parte. Se il professionista è l'unico responsabile firmatario non è necessario indicare tali consulenti.
- 2) Le indagini strutturali e alcune stratigrafie di riferimento così come i rilievi architettonici eseguiti con tecnologia laser-scanner, sono (come indicato nel documento preliminare alla progettazione allegato al bando – pubblicato sul sito internet www.comune.vercelli.it al seguente link <http://www.comune.vercelli.it/cms/it/appalti-bandi-e-gare.html?Itemid=98>) in corso di esecuzione e verranno messe a disposizione del progettista incaricato ai fini della redazione del progetto preliminare. Non è necessario indicare in fase di gara i nominativi di questi consulenti.